



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

36[^] Seduta

Mercoledì 31 gennaio 2024

Deliberazione n. 262 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche e integrazioni della legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i ventiquattro articoli, che sono approvati, e, dopo aver preso atto della nuova relazione tecnico-finanziaria, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.128/12[^] nel suo complesso, e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 17, astenuti 6 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 2 febbraio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 262 del 31 gennaio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18

(NORME IN MATERIA DI USI CIVICI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2024.

Reggio Calabria, 2 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge di modifica mira a snellire l'iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in Calabria e nasce dalla necessità di trovare una soluzione condivisa alle tante problematiche evidenziate dai Comuni, dalle sollecitazioni dei privati per il blocco delle pratiche avviate, dalle criticità evidenziate dai P.I.D. e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale che di recente hanno interessato anche la Regione Calabria.

Infatti, le modifiche contenute nella presente legge sono il frutto di un lungo percorso istruttorio che ha visto interessate le strutture burocratiche e politiche regionali che hanno competenza in materia.

Nell'ottica di velocizzare l'iter delle pratiche in materia di usi civici e offrire al cittadino, rispetto al passato, un percorso chiaro e definito nel rapporto con la pubblica amministrazione, si ritiene meritevole di nota, l'individuazione di un'indicazione chiara del valore di legittimazione e del valore del canone di natura enfiteutica.

Nel determinare il valore del canone si tiene conto che a seguito delle legittimazioni, i richiedenti hanno già versato il valore venale del terreno divenendo proprietari del terreno (cfr. Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 1993, n.6940 e Cass. Civ. sez. unite, 8 agosto 1995, n. 8673) con l'imposizione di versare un canone all'ente concedente fino all'estinzione mediante affrancazione.

L'articolato nel suo complesso è composto da ventiquattro articoli che hanno la finalità di ridisegnare l'impianto complessivo della legge regionale n.18/2007 in materia di usi civici.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 1 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 2 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 4 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 6 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 7 prevede l'abrogazione degli articoli 7 e 8 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 9 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 18/2007.

L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 18/2007.



Consiglio regionale della Calabria

- L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 12 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 12 reca modifiche all'articolo 13 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 14 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 14 reca modifiche all'articolo 15 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 16 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 16 apporta modifiche dell'articolo 17 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 17 reca modifiche all'articolo 18 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 18 apporta modifiche all'articolo 19 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 20 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 20 apporta modifiche all'articolo 21 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 21 sostituisce l'articolo 22 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 22 sostituisce l'articolo 25 della l.r. n. 18/2007.
L'articolo 23 prevede l'abrogazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 della l.r. n.18/2007.
L'articolo 24 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale, atteso che trattasi di modifiche meramente ordinamentali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Opera modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 18/2007, sostituendo al termine proprietà collettive quello di domini collettivi e viene abrogato il comma 5 per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

2	Abroga l'articolo 2 della l.r. n. 18/2007 per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
3	Si abrogano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della l.r. n. 18/2007 al fine di allineare la norma alla legislazione nazionale vigente ed inoltre si opera una riformulazione del comma 5 per renderlo più chiaro agli utilizzatori. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
4	Si abroga il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 18/2007. L'intervento si rende necessario per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
5	Si abroga il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. n. 18/2007. L'intervento si rende necessario per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
6	Si opera un adeguamento lessicale al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 18/2007 e si abrogano i commi 2 e 3 del medesimo articolo. L'intervento ultimo si rende necessario per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
7	Si abrogano gli articoli 7 e 8 della l.r. n. 18/2007. L'intervento si rende necessario per allineare la	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	norma alla legislazione nazionale vigente. Di fatto vengono riassegnate in capo alla Regione le competenze sugli usi civici che prima erano assegnate alle Province. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.			
8	Si modifica la rubrica dell'articolo 9 della l.r. n. 18/2007, ovvero si elimina il riferimento a "terre civiche" in luogo di quello attuale: "degli usi civici" e si aggiorna il contenuto del medesimo articolato attesa l'abrogazione dell'articolo 8. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
9	Si modifica la rubrica dell'articolo 10 della l.r. n. 18/2007, ovvero si elimina il riferimento all'inventario generale delle terre civiche che vengono sostituite con "registro generale degli usi civici". Di seguito si operano le modifiche consequenziali in tutto l'articolato e si abroga il comma 2 al fine di allinearli alla modifica operata nella rubrica. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
10	Si abroga l'articolo 11 della l.r. n. 18/2007. L'intervento si rende necessario per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
11	Si opera un'integrazione alla fine del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. n. 18/2007 e si sostituisce il comma 4 dell'articolo al fine di disciplinare l'iter di deposito e	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	presentazione di eventuali osservazioni al documento (Piano comunale usi civici). Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.			
12	Si modifica l'articolo 13 della l.r. n. 18/2007 abrogando l'albo regionale degli istruttori e periti demaniali e sostituendolo con un elenco e si sopprime la possibilità di avere riconosciuti rimborsi ed indennità per i componenti della Commissione di cui al comma 3. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
13	Si operano modifiche all'articolo 14 della l.r. n. 18/2007, delegando ai Comuni le funzioni amministrative in materia di usi civici. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
14	Si riformula l'articolo 15 della l.r. n. 18/2007. L'intervento si rende necessario attesa la modifica relativa alle competenze degli usi civici che vengono oggi delegate ai Comuni, oltre che operare uno snellimento amministrativo e chiarire con maggiore puntualità quali sono i compensi dei periti ed istruttori demaniali. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
15	Si opera uno snellimento nel procedimento di attuazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 16 della l.r. n. 18/2007. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	bilancio.			
16	Si opera uno snellimento dell'articolo 17 della l.r. n. 18/2007, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6. L'intervento ultimo si rende necessario per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
17	Si opera la modifica del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. n. 18/2007, al fine di indicare che le funzioni amministrative, in materia di usi civici, sono esercitate dal Comune. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
18	Si modifica l'articolo 19 della l.r. n. 18/2007 assegnando un valore alle legittimazioni per i terreni agricoli ed edificabili, oltre che individuare il valore del canone enfiteutico da assegnare ai terreni e fabbricati. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
19	Si sostituisce il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 18/2007 e si determina un valore per i terreni agricoli ed edificabili soggetti al canone di affrancazione. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
20	Si abroga il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. n. 18/2007. L'intervento ultimo si rende necessario per allineare la norma alla legislazione nazionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	bilancio.			
21	Si aggiorna l'articolo 22 della l.r. n. 18/2007 per affidare, previa intesa, il controllo dei terreni gravati da usi civici a Polizia Municipale e alla competenza dei carabinieri forestali. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
22	Si interviene per sostituire l'articolo 25 della l.r. n. 18/2007 prevedendo una norma transitoria che fissa il principio che tutte le pratiche, relative agli usi civici, non conclusi devono essere istruite nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
23	Si opera l'abrogazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 della l.r. n. 18/2007. L'intervento ultimo si rende necessario per allineare la norma alla legislazione nazionale e regionale vigente. Norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio.	//	//	0,00 €
24	Prevede la clausola di invarianza finanziaria attesa l'assenza di oneri derivanti dall'approvazione della presente legge.	//	//	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione/Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
//	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche dell'art. 1 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nei commi 2 e 3 le parole: "le proprietà collettive" sono sostituite dalle seguenti: "i domini collettivi";
- b) il comma 5 è abrogato.

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 2 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 3 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Sui terreni gravati da usi civici è imposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi beni."

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2007 è abrogato.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 6 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 1 le parole: "presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "legislazione vigente";
 - b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7

(Abrogazione degli articoli 7 e 8 della l.r. 18/2007)

1. Gli articoli 7 e 8 della l.r. 18/2007 sono abrogati.

Art. 8

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 9 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica dell'articolo, le parole: "delle terre civiche" sono sostituite dalle seguenti: "degli usi civici";
 - b) alla fine del comma 1, dopo la parola: "accertamento", sono aggiunte le seguenti: "da comunicare al ministero competente";
 - c) nell'alinea del comma 2 le parole: "con deliberazione prevista all'articolo precedente" sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 10 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Registro generale degli usi civici";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare il Registro generale degli usi civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale, e a pubblicarlo sui siti web istituzionali regionali e comunali, per quanto di loro competenza.";
 - c) il comma 2 è abrogato;
 - d) il comma 3 è così modificato:



Consiglio regionale della Calabria

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, adottato e tenuto dal competente dirigente generale, comprende:"

2) alla lettera a), le parole: "dell'inventario" sono sostituite dalle seguenti: "del Registro";

3) alla fine della lettera b), le parole: "l'inventario" sono sostituite dalle seguenti: "il Registro".

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 11 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 11

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 12 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Piano è depositato presso il Comune o i Comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data immediata notizia nell'albo pretorio del Comune, specificando la data di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito i cittadini, le loro associazioni e gli Enti possono presentare osservazioni."

Art. 12

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 13 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo la parola: "Albo" è sostituita dalla seguente: "Elenco";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici.";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3 la parola: "albo" è sostituita dalla seguente: "elenco";



Consiglio regionale della Calabria

e) alla fine del comma 4 le parole: “nonché i rimborsi e le indennità ai membri della stessa” sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 14 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente.”;

b) alla fine del comma 2 le parole: “all'Amministrazione provinciale.” sono sostituite dalle seguenti: “a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza.”.

Art. 14

(Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 15 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il dipartimento competente esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che sono trasmessi alla Regione, completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di novanta giorni dalla ricezione.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il dipartimento può chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.”;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati;



Consiglio regionale della Calabria

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3.”.

Art. 15

(Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 16 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A tal fine, il dipartimento competente assegna all'ente inadempiente il termine di sessanta giorni per provvedere.”;

b) alla fine del comma 3, le parole: “novanta giorni, ovvero avoca all'amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune disposizioni per la sua definizione” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni.”.

Art. 16

(Modifiche dell'articolo 17 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 17 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “della legge e del regolamento regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della legislazione vigente”;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 17

(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 18/2007)

1. All'articolo 18 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune.”;



Consiglio regionale della Calabria

b) al comma 4, le parole: “dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente”.

Art. 18

(Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Il valore della legittimazione per i terreni agricoli è pari al Valore Agricolo Medio della coltura presente diminuita dalle miglorie aumentato di almeno dieci annualità di interessi. Il valore del terreno deve tenere conto delle peculiarità della zona decurtando dal valore il 10 per cento per la difficoltà o assenza di strade, il 5 per cento per l’esposizione e il 5 per cento per la pendenza del terreno.”.

2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis Il valore della legittimazione per i terreni edificabili è pari ai valori utilizzati dal Comune per il calcolo dell’IMU rivalutato secondo i coefficienti ISTAT.

2-ter Il valore del canone enfiteutico da assegnare ai terreni, ai fabbricati rurali o diruti è pari al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo della prima classe o in mancanza di questa al valore della classe unica.”.

Art. 19

(Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 18/2007)

1. All’articolo 20 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’affrancazione del canone è concessa dall’Ente concedente, su richiesta dell’avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente.”;

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“7. Per i terreni agricoli l’affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, né si può calcolare con i criteri riportati negli atti in archivio, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura cartacea



Consiglio regionale della Calabria

dell'impianto rilasciata presso gli uffici dell'Agenzia del territorio o Agenzia delle entrate.

8. Per i terreni edificabili l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura catastale digitale.”.

Art. 20

(Modifiche dell'articolo 21 della l.r. 18/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

(Vigilanza)

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri.

2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.”.

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Norma transitoria)

1. Tutte le istanze in materia di usi civici sono istruite nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione delle medesime.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 23

(Abrogazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 della l.r. 18/2007)

1. Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

Art. 24

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.